



MOVIMENTO 5 STELLE - ELEZIONI REGIONALI

Regolamento contenente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature alle elezioni regionali che si svolgeranno dall'anno 2025

(testo coordinato con le modifiche al Codice etico approvate il 22 giugno 2025)

Premesso che

- l'art. 5 lett. g) dello Statuto prevede che *“Ciascun iscritto al MoVimento 5 Stelle ha il diritto di candidarsi, avendone i requisiti, per le elezioni nazionali, europee, regionali e locali, secondo le modalità di cui al presente Statuto ed ai Regolamenti risultanti dalle deliberazioni assunte dagli Organi associativi”*;
- l'art. 5 lett. b) dello Statuto dispone che *“Con apposito Regolamento approvato in conformità al presente Statuto (art. 18, lett. c)) sono disciplinate le specifiche tecniche delle modalità di presentazione di autocandidature da parte degli Iscritti. In ogni caso, le autocandidature sono subordinate alla verifica positiva della sussistenza e/o della permanenza dei requisiti previsti dal presente Statuto. Non possono presentare la propria candidatura coloro che risultino sospesi (anche solo in via cautelare) dall'Associazione o che siano stati espulsi dall'Associazione, ancorché il provvedimento di espulsione non sia definitivo.”*;
- l'art. 5 lett. h), secondo alinea, dello Statuto prevede, inoltre, che: *“Il Presidente valuta la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile sulla candidatura; tale giudizio può intervenire in qualsiasi momento dell'iter fino allo scadere del termine per il deposito delle liste elettorali.”*;
- il presente Regolamento disciplina, pertanto, esclusivamente le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di autocandidature da parte degli iscritti, nel rispetto dei requisiti sostanziali determinati dal Presidente, e salvo sempre il giudizio di compatibilità di ciascuna autocandidatura con i valori e l'indirizzo politico del MoVimento 5 Stelle.

Tutto ciò premesso, il Presidente del Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'art. 18, lett. C), dello Statuto propone al Comitato di Garanzia per la sua approvazione il seguente Regolamento che, in ragione dei requisiti necessari per proporre le autocandidature, disciplina le specifiche tecniche di presentazione delle proposte di candidature alle elezioni regionali che si svolgeranno a partire dall'anno 2025

Art. 1 – Candidati

Coloro che intendono proporre la propria autocandidatura per taluna delle liste provinciali avanzeranno apposita richiesta con le modalità tecniche che risultano dal presente Regolamento.

Art. 2 – Modalità di proposizione dell'autocandidatura

Ciascuno dei soggetti che ritengano di avere i requisiti necessari per avanzare la propria autocandidatura, dovrà provvedere entro il termine perentorio che verrà indicato, per ciascuna Regione, sul sito del MoVimento 5 Stelle (www.movimento5stelle.eu) ad avanzare la propria autocandidatura utilizzando il modulo appositamente predisposto, previo accesso al proprio profilo personale nel portale del MoVimento.

Ciascun iscritto proporrà la propria autocandidatura solo per una delle Provincie/Circoscrizioni in cui è suddivisa la Regione.

La proposta di autocandidatura si intende relativa alla Provincia/Circoscrizione presso cui ricade il Comune di residenza del proponente; il proponente potrà indicare una proposta di autocandidatura per una Provincia/Circoscrizione differente qualora in essa vi abbia domicilio personale o professionale e/o centro principale dei propri interessi; in tal caso dovrà allegare una apposita dichiarazione firmata, sotto la propria responsabilità.



Il proponente potrà avanzare una sola proposta di autocandidatura, in ogni caso si riterrà valida solo l'ultima in ordine temporale che, di conseguenza, rende nulle le precedenti.

Il modulo di proposta di autocandidatura dovrà contenere:

- i dati anagrafici dell'interessato così come risultanti dal profilo dell'iscritto in piattaforma informatica;
- le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento;
- gli impegni indicati all'art. 3 del presente regolamento;
- una dichiarazione relativa ai requisiti di cui al comma 10 dell'art. 2 del Codice etico ⁽¹⁾
- una dichiarazione relativa ai mandati elettivi già svolti ⁽²⁾

Contestualmente alla proposta di autocandidatura dovrà essere allegato, in formato .pdf, a pena di inammissibilità della proposta:

- il **certificato penale del casellario giudiziale ex art. 24 T.U. (non sono validi i certificati rilasciati per "uso elettorale ex art. 29)**, rilasciato non oltre 90 gg. antecedenti la data delle votazioni;
- il **certificato dei carichi pendenti ex art. 27 T.U.** rilasciato non oltre 6 mesi antecedenti la data delle votazioni;
- il curriculum vitae datato e firmato, **privo dei dati sensibili quali residenza, recapiti telefonici e mail;**
- copia del documento di identità.

In caso di ritardo da parte degli Uffici competenti nel rilascio dei richiesti certificati, l'interessato, in alternativa al certificato penale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, **potrà produrre una propria autocertificazione sotto la propria responsabilità riproducibile del contenuto dei certificati stessi allegando copia della ricevuta della richiesta degli stessi.** L'interessato dovrà comunque produrre i predetti certificati, a pena di esclusione, entro il termine e con le modalità che saranno indicate, per ciascuna Regione, sul sito del Movimento 5 Stelle (www.movimento5stelle.eu).

Le proposte di candidature prive degli allegati predetti saranno dichiarate inammissibili.

Art. 3 – Requisiti per l'autocandidatura

Ogni soggetto che intende proporre la propria autocandidatura, oltre ai requisiti previsti dallo Statuto e dal Codice Etico, al momento della presentazione dell'autocandidatura, dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità della proposta, di essere in possesso dei seguenti requisiti e di impegnarsi ad ottemperare ai seguenti obblighi:

¹ **Art. 2, comma 10, del Codice etico:** "Per proporre la propria candidatura al Parlamento italiano, al Parlamento europeo e nelle Regioni, è necessario essere stati candidati in una lista comunale o di municipio/circoscrizione avendo conseguito un numero di preferenze non inferiore alla media delle preferenze raccolte dai candidati della lista. Sono esclusi da questa previsione coloro che, alla data di entrata in vigore delle modifiche, abbiano già espletato un mandato elettivo o coloro che siano già stati candidati a qualunque livello istituzionale avendo conseguito, se previste, un numero di preferenze non inferiore alla media delle preferenze raccolte dai candidati della lista, o che abbiano ricoperto ruoli di governo nazionale, nelle giunte regionali, provinciali o comunali, o che siano iscritti residenti all'estero (iscritti all'AIRE) che intendano candidarsi nella circoscrizione estero".

² **Art. 2, comma 1, ultimo paragrafo del Codice etico:** "a non proporre la propria autocandidatura alla carica elettiva di consigliere regionale, parlamentare, europarlamentare, consigliere comunale di città metropolitana e di comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, al termine dell'espletamento di due mandati consecutivi nell'ambito dello stesso livello istituzionale e non potrà, in ogni caso, proporre la propria candidatura una volta espletati complessivamente tre mandati".



- a) dovrà essere iscritto all'Associazione MoVimento 5 Stelle con sede in Roma (l'iscrizione si ritiene completa con la certificazione dell'identità);
- b) dovrà dichiarare di accettare lo Statuto ed il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle e condividerne totalmente il loro *contenuto*;
- c) dovrà dichiarare di non essere iscritto ad alcun altro partito o movimento politico;
- d) in caso di portavoce nazionale o regionale in carica, dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi alla data di presentazione dell'autocandidatura, come risultante da apposita certificazione di regolarità contributiva rilasciata dal Tesoriere del Movimento 5 Stelle;
- e) non avere alcun procedimento penale a proprio carico, ancorché non definito, dal quale emergano elementi idonei a far ritenere la condotta lesiva dei valori, dei principi o dell'immagine del MoVimento 5 Stelle, a prescindere dall'esito e dagli sviluppi del procedimento penale stesso, e che accettino, ora per allora, le determinazioni che sul punto il Presidente riterrà di esprimere; costituisce condotta grave ed incompatibile con la candidatura la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico;
- f) nel caso in cui sia a conoscenza di indagini o procedimenti penali a suo carico dovrà fornire, entro il termine per la presentazione delle liste, un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una breve relazione illustrativa dei fatti, con autorizzazione espressa alla pubblicazione di tali atti nell'ambito dello spazio riservato a ciascun candidato.
- g) non dovrà essere iscritto ad associazioni massoniche;
- h) alla data delle elezioni dovrà aver compiuto 18 anni;
- i) nel caso in cui ricopra o abbia ricoperto incarichi/ruoli di presidente, vicepresidente, tesoriere o segretario di organismi e/o enti di qualsiasi natura giuridica, pubblici o privati, commerciali o no profit, dovrà darne notizia.
- j) dovrà impegnarsi fin dal momento della candidatura, sotto la condizione dell'accettazione della propria autocandidatura e della successiva propria elezione al Consiglio Regionale, a onorare quanto previsto dall'art. 5 del Codice Etico, per quanto compatibile con il nuovo statuto e l'attuale organizzazione, o norma che dovesse succedere e a restituire parte della propria indennità al MoVimento 5 Stelle negli importi e con le modalità stabiliti dal/i Regolamento/i sul trattamento economico degli eletti vigente/i tempo per tempo.
- k) Dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Codice etico.

Non possono inoltre avanzare la loro candidatura:

- coloro che abbiano tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l'immagine del MoVimento 5 Stelle, del suo simbolo e dei suoi organi o siano stati parte ricorrente e/o parte attrice e/o parte convenuta e/o resistente in giudizi promossi da o avverso il MoVimento 5 Stelle e/o i suoi organi -



**SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEI REQUISITI PER PROPORRE LA PROPRIA AUTOCANDIDATURA
IN RELAZIONE AL NUMERO DI MANDATI ELETTIVI SVOLTI**

(Gli esempi che seguono sono solo a titolo esemplificativo e non esaustivo)

Non può proporre la propria candidatura alle elezioni regionali in ogni caso:

- Chi ha svolto complessivamente tre mandati elettivi a livello regionale, parlamentare, europarlamentare o quale sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 mila abitanti.

Può proporre la propria candidatura alle elezioni regionali, ma perché sia accolta è necessaria una deroga da parte del Presidente nelle modalità e nei limiti previsti dall'art. 2 del Codice Etico:

- Chi ha svolto due mandati elettivi regionali consecutivi terminati nella consiliatura appena precedente a quella in cui intende proporre la propria candidatura.
- Chi ha svolto complessivamente tre mandati elettivi di cui uno quale consigliere comunale e gli altri due a livello regionale, parlamentare, europarlamentare o quale sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 mila abitanti.

Può proporre la propria candidatura alle elezioni regionali:

- Chi ha svolto due mandati in consiglio regionale non consecutivi;
- Chi ha svolto due mandati in consiglio regionale consecutivi ma gli stessi sono terminati in una consiliatura antecedente rispetto a quella in corso di chiusura (deve esserci stata una pausa di una consiliatura);
- Chi ha svolto un mandato elettivo in Parlamento, Europarlamento o come Consigliere comunale o Sindaco in comuni sopra i 15.000 abitanti) e un mandato elettivo come consigliere regionale indipendentemente da quando siano stati svolti, siano essi consecutivi o non consecutivi;
- Chi ha svolto uno o due mandati in Parlamento, Europarlamento o come Consigliere comunale o Sindaco indipendentemente da quando siano stati svolti, siano essi consecutivi o non consecutivi;
- Chi ha svolto un solo mandato elettivo;